


IMPORTANTI INFORMAZIONI
PER I COSTRUTTORI DI MACCHINE

IMPORTAZIONE ILLECITA DI APPARECCHIATURE FRIGORIFERE REPERITE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA



REFRIGERATORI PER FLUIDI

PER COSTRUTTORI DI MACCHINE

Per la lavorazione dei **metalli**, per il **confezionamento** per l'**industria farmaceutica** e **chimica**, per la **stampa**, la lavorazione del **legno**, **laser**, per l'**industria alimentare**, per la lavorazione delle **materie plastiche**, del **vetro** e del **tabacco**, per sistemi per **saldatura**, per **apparecchiature elettroniche** ad alta frequenza.

**IMPORTAZIONE ILLECITA DI APPARECCHIATURE FRIGORIFERE
REPERITE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA**

CON IL PRESENTE DOCUMENTO
VOGLIAMO INFORMARE LA NOSTRA GENTILE CLIENTELA
SUI RISCHI LEGATI ALL'**IMPORTAZIONE E ALL'UTILIZZO**
DI BENI DESTINATI ALLA REFRIGERAZIONE
PRODOTTI FUORI DALLA COMUNITÀ EUROPEA.

**Cosa significa importazione illecita?**

Secondo il regolamento F-Gas è severamente vietato l'acquisto di apparecchiature contenenti gas a effetto serra da PAESI EXTRACEE se chi effettua l'import non sia in possesso dei seguenti requisiti:

- Detenere quote di HFC assegnate o acquistate nel territorio europeo.
- Effettuare l'acquisto dell'apparato frigorifero senza che nel proprio interno sia contenuto gas a effetto serra. La carica dovrà essere fatta sul territorio europeo e con gas refrigerante acquistato da fornitori autorizzati.
- Possesso della licenza di importazione ottenuta attraverso la registrazione al portale F-Gas (per maggiori informazioni, consultare la sezione relativa sul sito della Commissione Europea al seguente link) https://climate.ec.europa.eu/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/stakeholder-obligations/f-gases-equipment-and-products_en#importer-of-refrigeration-air-conditioning-heat-pump-equipment-or-metered-dose-inhalers-containing-hfcs-equipment-listed-in-article-19

Riportiamo le conseguenze di tali violazioni indicate al comma 3 dell'articolo 31 del nuovo regolamento 2024/573:

[...]

a) sanzioni amministrative pecuniarie in conformità del paragrafo 4; tuttavia, gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, ricorrere a sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative pecuniarie;

b) confisca o sequestro, ritiro o rimozione dal mercato, oppure l'impossessamento da parte delle autorità competenti degli Stati membri di beni ottenuti illecitamente;

c) divieto temporaneo di utilizzare, produrre, importare, esportare o immettere sul mercato i gas fluorurati a effetto serra o i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, in caso di infrazione grave o di recidiva.

[...]

IMPORTAZIONE ILLECITA DI APPARECCHIATURE FRIGORIFERE REPERITE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

In merito alle sanzioni relative alle violazioni ogni stato membro aggiornerà la disciplina sanzionatoria entro il 1° gennaio 2026 come indicato nel comma 1 dell'art.31 del regolamento 2024/573.

A oggi il decreto sanzionatorio in essere è il n. 163/2019 e prevede per tal violazioni sanzioni punibili con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda da 5.000 a 150.000 euro.



Ma cerchiamo di capire in capo a chi sono dette responsabilità e chi viola tali obblighi esponendosi a gravi sanzioni.

1° caso. Il soggetto "A" (importatore e utilizzatore diretto del prodotto, OEM o END USER) acquista da un soggetto "B" (produttore extracee) un apparato contenente gas a effetto serra. In questo caso **il soggetto "A" viola determinati obblighi** rischiando gli vengano addebitate le sanzioni sopracitate.

2° caso. Il soggetto "A" (importatore di un prodotto extracee), rivende un apparato contenente gas a effetto serra a un soggetto "B" (OEM) che lo rivende al soggetto "C", l'utilizzatore del prodotto (END USER). **I soggetti "B" e "C" non incappano in nessuna sanzione.**

Chi viola il regolamento è il soggetto **"A" punibile a norma di legge**. Il soggetto "B" è esposto al rischio di non ricevere più il materiale richiesto/ordinato al soggetto "A" dal momento in cui quest'ultimo, a fronte della violazione viene segnalato al registro delle dogane con conseguente confisca del materiale ritenuto non idoneo all'importazione.

ATTENZIONE

Dall'entrata in vigore dei registri telematici delle dogane, verranno segnalati e tracciati tutti i soggetti che risulteranno aver violato le sanzioni degli articoli sopra citati.

Nella speranza di aver fatto chiarezza sui tanti dubbi derivanti da questa transizione energetica/ecologica, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Inviare una mail a: info@eurocold.it

sarà nostra cura rispondervi nel più breve tempo possibile.



EURO COLD srl (Headquarters)
Via Aldo Moro, 11/E - 41030 Bomperto (MO) Italy
Tel. +39.059.817.8138
info@eurocold.it
www.eurocold.it

EURO COLD C.S. GmbH
Im Speiterling 12 - Kelttern 75210, Germany
Tel. +49.7236.981.048 - Fax +49.7236.981.113
vertrieb@eurocold.de
www.eurocold.de